

14 dicembre 2001 0:00

Tipo_Form - CONSIGLI

RICHIESTA - Cara aduc, a seguito di un decreto ingiuntivo ottenuto per un mancato pagamento di una fattura contenente come modalita' di pagamento "Rimessa diretta", mi sono vista notificare opposizione nella quale si sostiene che mancando la costituzione in mora formale l'azione e' temeraria e va respinta. Ma l'art, 1219 c.c. non esclude la necessita' della costituzione in mora per i debiti con scadenza e la fattura inviata a mezzo di posta ordinaria non e' sufficiente?

Risposta:

Secondo noi, occorrerebbe conoscere il contratto che ha determinato l'emissione della fattura rimasta impagata. Ovviamente, la spedizione della fattura per posta ordinaria non e' in alcun modo dimostrabile e dunque non puo' assolvere le funzioni di costituzione in mora, mancando la possibilita' di dimostrare la conoscenza della richiesta da parte del debitore. Ma trattandosi di fattura, potremmo presupporre che il caso rientri nel punto 3 del 1219 c.c.: nel qual caso, le funzioni relative alla necessaria conoscibilita' sarebbero assolte.

In caso non si rientrasse in questo punto, mancherebbe la notifica ed allora la richiesta sarebbe opponibile.